CIRCOLARE A.F.

N.13 del 31 Gennaio 2017

> Ai gentili clienti Loro sedi

Lavoratori somministrati: ultimo giorno per la comunicazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, entro oggi, il 31 gennaio 2017, le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2016, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2016. I dati obbligatoriamente richiesti sono: i) il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; ii) la durata dei contratti; iii) il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Il periodo di riferimento è l'anno 2016 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico. L'invio potrà avvenire tramite: i) consegna a mano; ii) raccomandata con ricevuta di ritorno; iii) posta elettronica certificata (PEC). Preme evidenziare che l'omissione di tale comunicazione – ovvero il non corretto assolvimento dell'obbligo – è punibile, ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs n. 81/2015, con l'erogazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250.

Le comunicazione obbligatorie per chi intende utilizzare il lavoro somministrato

Le imprese che vogliono avvalersi del lavoro somministrato **sono tenute all'invio,** con **carattere annuale, di una comunicazione:**

-

- alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria
 (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali
 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- recante, il **numero** e i **motivi** dei contratti di somministrazione di lavoro **conclusi**, la **durata** di tali contratti e il **numero** e **la qualifica** dei **lavoratori** interessati.

OSSERVA

La comunicazione obbligatoria è in scadenza oggi 31.01.2017 e riguarda il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016.

Evidenziamo, comunque, che la scadenza del 31.01.2017 potrà essere modificata in sede di contrattazione collettiva. Con l'interpello n. 36/2012 del 22 novembre 2012, il Ministero del Lavoro ha specificato, infatti, che la contrattazione collettiva può individuare un termine diverso rispetto a quello del 31 gennaio, per la comunicazione obbligatoria. In tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale "scriminante" ai fini della applicazione del regime sanzionatorio. Da ciò ne consegue che l'obbligo comunicativo avrà scadenza:

- al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento ovvero;
- al giorno previsto dal contratto collettivo applicato che potrà essere più ampio rispetto a quello individuato dallo stesso Ministero del Lavoro.

OSSERVA

In tutti e due i casi, comunque, il **periodo di riferimento**, da prendere in considerazione per il calcolo numerico dei contratti stipulati, <u>sarà l'anno civile precedentemente concluso</u>.

Riportiamo di seguito un esempio di comunicazione periodica (annuale).

ESEMPIO
Luogo, data Spett.li Organizzazioni sindacali
Oggetto: comunicazione annuale lavoratori somministrati (ai sensi dell'art. 36, comma 3, D.l.vo 81/2015)
La scrivente ¹ in ottemperanza

2

a quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.l.vo 81/20 Comun	·			
che nei 12 mesi precedenti la presente comunicazione, sono stati stipulati ² contratti di somministrazione, per ³ lavoratori , per le qualifiche di				
per i seguenti motivi:				
Con le seguenti durate: dal al dal al				
Cordiali saluti	Firma			
 Soggetto utilizzatore Indicare il numero di contratti stipulati Indicare il numero di lavoratori 				

La comunicazione obbligatoria può essere adempiuta sia direttamente dall'azienda utilizzatrice che indirettamente dall'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Sanzioni

Per quanto riguarda l'applicazione del regime sanzionatorio previsto in caso di mancata o non corretta effettuazione, da parte del soggetto utilizzatore, delle comunicazioni inerenti ai lavoratori somministrati, il co. 1 dell'art. 40 del DLgs. n. 81/2015, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con importo variabile da 250,00 a 1.250,00 euro.

OSSERVA			

Sul punto, è bene precisare che <u>la responsabilità della violazione ricade esclusivamente</u> <u>sull'utilizzatore dei lavoratori somministrati.</u>

Comunicazione annuale				
Soggetto	L'utilizzatore dei lavoratori somministrati.			
obbligato				
Adempimento	Devono essere indicati i motivi della somministrazione e il numero dei			
	somministrati, oltre che la durata dei contratti e la qualifica dei lavoratori.			
A chi	Alle RSU e alle RSA.			
Termine	Ogni 12 mesi, e il termine normale di comunicazione è il 31.01 in riferimento ai			
	rapporti dell'anno precedente. La contrattazione collettiva potrà prevedere un			
	termine diverso da quello appena indicato.			

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO